

DGR. N. 1129/02  
RETTIFICATA CON  
DGR. 1301/02

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 918.

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese. Piano di riparto del Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive (art. 86, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) ..... Pag. 30

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 956.

Integrazione regolamento regionale n. 3 del 21 luglio 1997 concernente la gestione e l'uso degli automezzi regionali. Pag. 32

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1018.

Legge regionale n. 20/90. Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2002, n. 297 avente per oggetto «Sicurezza: progetto donna». Criteri per l'erogazione del contributo destinato alla promozione delle iniziative intese a valorizzare il ruolo della donna all'interno della polizia municipale ..... Pag. 32

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1026.

Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nella Regione Lazio ..... Pag. 35

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1040.

Utenti e consumatori. Programma di attività per l'anno 2002 (legge regionale n. 44/92) ..... Pag. 46

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1129.

Approvazione dell'accordo di concertazione dell'11 luglio 2002 e successive modificazioni, sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art. 17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23 dicembre 1999 ..... Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2002, n. 319.

Comune di Roma. Proroga efficacia piano di zona 20 Ponte di Nona ..... Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2002, n. 366.

Nomina commissario straordinario regionale Università agraria di Capena (RM) ..... Pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2002, n. 367.

Nomina commissario straordinario regionale Università agraria di Manziana (RM) ..... Pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2002, n. 368.

Nomina commissario straordinario regionale Amministrazione Separata di Vazia (RI) ..... Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2002, n. 369.

Nomina commissario straordinario regionale Amministrazione Separata di Albano frazione Comune di Leonessa (RI) ..... Pag. 69

#### ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

DECRETO DELL'ASSESSORE 12 luglio 2002, n. 61.

Iscrizione all'Albo regionale Operativo di Protezione Civile dell'Associazione di volontariato denominata Nucleo Vigilanza Ambientale «Gruppo a Cavallo», con sede in Roma, 00136, via del Parco Mellini n. 89. Legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 ..... Pag. 71

ORDINANZA DELL'ASSESSORE 12 luglio 2002, n. 60.

Attuazione O.M. n. 3047 del 31 marzo 2000 e successive integrazioni. Applicazione procedure tecniche amministrative DPGR/Commissario delegato n. 546 del 21 luglio 2000. Assegnazione somma corrispondente al 20% del contributo determinato con DPGR/Commissario delegato n. 172 datato 19 marzo 2001. Adempimenti amministrazioni comunali, Comune di Rocca Canterano ..... Pag. 73

#### DIREZIONE REGIONALE ECONOMIA E FINANZE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 31 luglio 2002, n. 184.

Art. 53, legge regionale n. 11/97. Fondo regionale per la progettazione, domande anno 2001. Approvazione elenco domande non ammesse alla valutazione. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla valutazione e ammissione a finanziamento ..... Pag. 76

#### DIREZIONE REGIONALE INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 maggio 2002 n. 110.

Legge 21 maggio 1998, n. 162. Interventi a favore dei dadi li in situazione di particolare gravità. Deliberazione d Giunta regionale n. 1669 del 18 luglio 2000; piano di riparto anno 2001. Spesa di Euro 2.779.352,05 (già L. 5.381.576.000 capitale) H41109, esercizio finanziario 2002 ..... Pag. 91

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 AGO. 2002

- 2 AGO. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLO	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBELLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Pipr.  
.....OMISSIS

ASSENTE: DIONISI

DELIBERAZIONE N° -1129-

OGGETTO: Approvazione dell'accordo di concertazione dell'11 luglio 2002, e successive modificazioni, sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art. 17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999.



Oggetto: Approvazione dell'accordo di concertazione dell'11 luglio 2002, e successive modificazioni, sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art.17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

Premesso che l'art.17 del CCNL dell'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 23/12/1999, dispone che gli Enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare, ai fini della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, un'indennità supplementare fino ad un massimo di 24 mensilità, nell'ambito di spesa dei rispettivi bilanci;

Considerato che:

- il citato art.17 del CCNL 23/12/1999 rende praticabile la risoluzione consensuale in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata la riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale;
- sono stati approvati i provvedimenti conseguenti all'applicazione del regolamento del 10 maggio 2001 n. 2 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25";
- con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2001, n. 893, è stato approvato il regolamento sulle modalità e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 10 maggio, 2001, n. 10, e con successiva determinazione del Direttore alle risorse e sistemi n. 16 del 10 gennaio 2002, si è provveduto alla costituzione del suddetto ruolo unico;
- è stata approvata la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e che è in corso di approvazione il regolamento attuativo della stessa;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 26 luglio 2002 è stato recepito il protocollo d'intesa relativo al percorso conclusivo dei provvedimenti conseguenti al Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25;

Ritenuto opportuno dare attuazione all'istituto di che trattasi, in considerazione del processo di riorganizzazione in atto nella Regione Lazio che vede un esubero di personale con qualifica dirigenziale rispetto ai posti del nuovo organico della dirigenza;

Rilevato che il richiamato art.17 del CCNL 23/12/1999 prevede che i criteri generali relativi alla disciplina dell'istituto in argomento sono, prima della definitiva adozione, oggetto di concertazione;




Visto l'Accordo di concertazione sulla "Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti" siglato dalle parti in data 11 luglio 2002, così come modificato nella seduta del 29 luglio 2002, e ritenuto di recepire lo stesso;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi detti in narrativa e che qui si richiamano, la disciplina relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, già oggetto di concertazione in data 11 luglio 2002 e in data 29 luglio 2002, che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che al numero dei dirigenti ai quali viene applicato l'istituto della risoluzione consensuale, corrisponderà un'equivalente riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con eccezione dei dirigenti in soprannumero per i quali l'economia di spesa è conseguita alla già avvenuta riduzione della pianta organica ed alla cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.
- 3) Di demandare ad un successivo provvedimento, una volta conosciuto il numero dei dirigenti effettivamente interessati alla risoluzione consensuale e l'ammontare della spesa conseguente, l'assunzione dell'impegno di spesa eventualmente istituendo un apposito capitolo sul bilancio corrente esercizio.
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



2 AGO 2002

... alla DELIB. N. 1199  
... - 2 AGO. 2002

W

**REGIONE LAZIO**

**REGOLAMENTAZIONE PER LA RISOLUZIONE  
CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI**

ANNO 2002



## Premessa

Considerato che:

- sono stati approvati i provvedimenti conseguenti all'applicazione del regolamento del 10 maggio 2001 n. 2 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25";
- con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2001, n. 893, è stato approvato il regolamento sulle modalità e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, e con successiva determinazione del Direttore alle risorse e sistemi n. 16 del 10 gennaio 2002, si è provveduto alla costituzione del suddetto ruolo unico;
- è stata approvata la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e che è in corso di approvazione il regolamento attuativo della stessa;

Ritenuto opportuno di dare seguito all'art. 6 della disciplina contenuta nell'accordo di concertazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo di concertazione sulla Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, di cui all'art.17 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 23/12/1999", il quale prevedeva la facoltà per l'Amministrazione "di valutare la possibilità di estendere, anche successivamente nel tempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del citato CCNL, l'applicazione dell'istituto di cui trattasi in funzione di esigenze organizzative che dovessero manifestarsi a seguito dei provvedimenti relativi alla concorsualità interna, all'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 e dei processi di revisione organizzativa in corso".

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario dotare la Regione Lazio di un organico della dirigenza funzionale ai compiti che la Costituzione assegna alle regioni e quindi di adottare un percorso che porti alla coincidenza tra situazione dell'organico ottimale e dirigenti in servizio.

Si dispone che:

Art. 1

Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali

1. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. dell'Area dirigenti del comparto Regioni - Autonomie locali del 23.12.1999, con erogazione di un'indennità supplementare.
2. A tal fine l'amministrazione assicura una diminuzione della spesa gravante sul bilancio regionale mediante una corrispondente riduzione dei posti di organico della qualifica dirigenziale a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, secondo quanto disposto dal citato art. 17 del CCNL del 23.12.1999, con eccezione dei dirigenti in sovrannumero per i quali l'economia di spesa è conseguente alla già avvenuta riduzione della pianta organica ed alla cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di sostituzione.

## Art. 2

### Criteri per la determinazione e l'erogazione dell'indennità supplementare

1. La richiesta di risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è limitata ai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato ricompresi tra il 55° anno e il 65° anno di età. I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debbono cessare dall'aspettativa o ricentrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
2. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base dell'avviso, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. L'amministrazione non entra nel merito della situazione previdenziale del dirigente e quindi la responsabilità degli effetti pensionistici conseguenti alla risoluzione consensuale è esclusivamente del richiedente.
4. Il dirigente può richiedere la revoca della domanda di risoluzione nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di risoluzione consensuale, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale; comunque la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
5. In nessun caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
7. L'indennità supplementare viene commisurata all'età anagrafica ed è parametrata in modo da incentivare maggiormente coloro che sono più distanti dal 65° anno di età. L'ammontare dell'indennità è definita nella tabella allegato A.
8. L'indennità è determinata con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
9. L'indennità supplementare sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da dal nuovo stipendio tabellare annuo, come definito al comma 3 dell'art. 1 del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali, relativo al biennio economico 2000-2001, oltre la retribuzione individuale d'anzianità in godimento e la retribuzione di posizione. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL 1998-2001 pari a € 8.779,7 (L. 17.000.000).
10. L'indennità supplementare è corrisposta entro il primo semestre dalla data della risoluzione consensuale ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.

## Art. 3

### Condizioni per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. Il requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 2 devono essere maturati entro la data del 31.12.2002.



2. Il dirigente interessato che abbia maturato o che maturerà i requisiti entro il 31.12.2002, deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data dell'effettiva cessazione dal servizio, che non dovrà superare quella del 31.12.2002.
3. L'amministrazione si riserva, per i dirigenti inseriti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, e comunque non oltre il 30.3.2003, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico.
4. Al fine di cui sopra l'amministrazione redigerà una graduatoria dei richiedenti in funzione del termine prescelto, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani e, a parità di età, dando precedenza a coloro che hanno maturato una maggiore anzianità contributiva, fatte salve le esigenze organizzative dell'ente.
5. L'eventuale rinvio della data di risoluzione consensuale è disposta dal Direttore alle risorse e sistemi sentito il Direttore regionale della struttura presso cui il dirigente è assegnato, tenuto conto delle specifiche esigenze di servizio che ostano all'immediato accoglimento dell'istanza.

#### Art. 4

##### Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.
2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue e maturate alla cessazione del rapporto saranno considerate quali ferie non fruito per inerzia del dirigente interessato e, conseguentemente, qualunque pretesa di monetizzazione delle stesse deve ritenersi soddisfatta con il pagamento dell'indennità supplementare di cui all'art. 2.
3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riassunti in servizio anche in presenza di posti vacanti. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale, art. 17 "CCNL Area dirigenza", debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.
4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

#### Art. 5

##### Aspetti economici della risoluzione consensuale

1. Al finanziamento dell'indennità supplementare si provvederà mediante apposito stanziamento da prevedersi nel bilancio di previsione del corrente esercizio.

## TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE  
ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA  
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

REQUISITO DELL'ETÀ	INDENNITA'
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILITÀ
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILITÀ

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

## DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE E SISTEMI

### AVVISO

#### RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI REGIONALI

ART. 17 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELL'ARHA DELLA DIRIGENZA  
DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001  
E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999.

I dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 (per il seguito CCNL) e dei corrispondenti articoli dell'Accordo di concertazione sottoscritto in data **11 luglio 2002, e successive modifiche**, tra la rappresentanza di parte pubblica e le rappresentanze sindacali dei dirigenti regionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati:

- 1) Hanno diritto a chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti regionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi in una fascia di età tra i 55 e i 65 anni, non ancora compiuti e che alla data richiesta per la cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato almeno un anno di servizio nella Regione Lazio o presso enti regionali. Per l'ammissibilità della domanda devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti.
- 2) I requisiti indicati al punto precedente devono essere maturati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente avviso e la data del 31 dicembre 2002.
- 3) I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, per usufruire della risoluzione di cui all'art. 17 del CCNL, debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione Lazio prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
- 4) Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e della legge regionale n. 28 del 1992.
- 5) La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata in carta semplice, conformemente al modulo fac-simile allegato, alla "REGIONE LAZIO - Direzione regionale alle Risorse e sistemi", successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Lazio e nel periodo ricompreso tra il 1° e il 30 settembre 2002.
- 6) La domanda potrà essere recapitata a mano al protocollo della Direzione regionale alle Risorse e Sistemi, che rilascerà apposita ricevuta, o spedita mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale.
- 7) La domanda, fatte salve le eccezioni previste al punto 8, è irrevocabile e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro, da ricomprendersi nel periodo che intercorre dal 10° giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2002, assicurando che tra la

data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.

- 8) La revoca della domanda è ammessa, in deroga al principio di cui al punto 7), qualora intervengano, a livello nazionale, modifiche della normativa in materia previdenziale tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico individuale. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
- 9) L'amministrazione si riserva, per i dirigenti iscritti nella dotazione organica ordinaria, la facoltà di scaglionare le risoluzioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi sino al 30 marzo 2003, in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente, fatta eccezione per i dirigenti per i quali l'eventuale scaglionamento potrebbe comportare un pregiudizio al trattamento pensionistico, e, pertanto, le domande pervenute nei termini, saranno a tal fine ordinate in una graduatoria.
- 10) La graduatoria dei richiedenti sarà formata in funzione del termine prescelto per la risoluzione consensuale, sulla base dell'età anagrafica, dando la priorità ai dirigenti più anziani.
- 11) La graduatoria e l'importo dell'indennità da liquidare sono approvate con determinazione dirigenziale del Direttore regionale alle Risorse e sistemi.
- 12) L'indennità supplementare, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL, verrà calcolata sulla base dell'età anagrafica secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
- 13) La retribuzione mensile lorda da prendere a riferimento per il calcolo di cui al punto precedente è costituita da: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico o di anzianità in godimento, retribuzione di posizione, rateo della 13<sup>a</sup> mensilità. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di posizione, per coloro ai quali non risultano conferiti incarichi di posizione dirigenziale previsti dall'organizzazione regionale, è quella minima stabilita dal CCNL 1998-2001 pari a € 8.779,7 (I. 17.000.000).
- 14) L'indennità supplementare sarà erogata agli aventi titolo in un'unica soluzione entro il primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, ovvero entro la data di corresponsione da parte dell'INPDAP dell'indennità di fine servizio per consentire l'applicazione dell'aliquota erariale prevista dall'art. 17, comma 4-bis del D.P.R. 917/86.
- 15) Non si applica all'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del CCNL la disciplina del preavviso.
- 16) Sono risolti automaticamente, con la risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti di incarico dirigenziale del dirigente.
- 17) I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue e maturate alla cessazione del rapporto saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia del dirigente interessato e, conseguentemente, qualunque pretesa di monetizzazione delle stesse deve ritenersi soddisfatta con il pagamento dell'indennità supplementare di cui al punto 12 del presente avviso.
- 18) I dirigenti che hanno usufruito della risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 17 del CCNL, non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti.

- 19) Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 17 del CCNL, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 20) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all'art. 17 del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali e a quanto prevede in materia l'Accordo di concertazione citato in premessa.

### TABELLA ALLEGATO A

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE  
 ART. 17 C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA  
 REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

REQUISITO DELL'ETÀ	INDENNITA'
DA 55 E UN GIORNO A 60 ANNI	12 MENSILITÀ
DA 60 E UN GIORNO A 65 ANNI	11 MENSILITÀ

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda. Qualora l'amministrazione disponga il rinvio della data di cessazione il giorno di riferimento è sempre quello indicato dall'interessato come data di cessazione.

Roma li

IL DIRETTORE  
 (Dott. Vincenzo Sagnotti)



M

Fac-simile di domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Arca della dirigenza del comparto Regioni - Autonomic locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999

ALLA REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE  
ALLE RISORSE E SISTEMI  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 212  
00147 ROMA

Oggetto: domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale dell'Arca della dirigenza del comparto Regioni - Autonomic locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.


Il/La sottoscritt... \_\_\_\_\_  
nat... a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

dirigente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attualmente in servizio presso  
la Direzione regionale \_\_\_\_\_  
*ovvero*

Preso visione di tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblicato sul B.U.R. del Lazio del \_\_\_\_\_, nonché delle norme contenute nel CCNL citato in oggetto e di quelle del relativo Accordo di concertazione del \_\_\_\_\_.

Essendo in possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

CHIEDE

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'P. ...'. The stamp is partially obscured by the signature.

La risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 17 del CCNL citato in oggetto, a far data dal \_\_\_\_\_ \* e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare prevista dell'Accordo di concertazione del \_\_\_\_\_.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio del \_\_\_\_\_ e di accettarne tutte le condizioni;
- di avere usufruito o di impegnarsi ad usufruire le ferie maturate sino alla data di cessazione dal servizio per la risoluzione consensuale e comunque di non avere nulla a pretendere per quelle eventualmente non godute.

Roma li \_\_\_\_\_

Firma

N.B.

\* la data prescelta deve ricadere nel periodo intercorrente dal 10 giorno successivo alla domanda e il 31 dicembre 2002, assicurando che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la risoluzione consensuale intercorrano almeno 10 giorni.

